Moon 18.12.1979

Accordo che disciplina le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti

Gli Stati Parti del presente Accordo,

constatando i risultati conseguiti dagli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione della Luna e degli altri corpi celesti,

riconoscendo che la Luna, in quanto satellite naturale della Terra, svolge un ruolo importante nell'esplorazione dello spazio extra-atmosferico,

determinati a promuovere, sulla base dell'uguaglianza, l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra gli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione della Luna e degli altri corpi celesti,

desiderosi di impedire che la Luna diventi teatro di conflitti internazionali,

tenendo presente i benefici che possono derivare dallo sfruttamento delle risorse naturali della Luna e degli altri corpi celesti,

richiamando il Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il loro ritorno e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali e la Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico,

considerando la necessità di definire e sviluppare le disposizioni di tali strumenti internazionali con riferimento alla Luna e agli altri corpi celesti, tenuto conto degli ulteriori progressi nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

JB

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente Accordo relative alla Luna si applicano anche agli altri corpi celesti del sistema solare, esclusa la Terra, salvo che entrino in vigore norme giuridiche specifiche riguardanti uno di tali corpi celesti.
2. Ai fini del presente Accordo, i riferimenti alla Luna comprendono le orbite intorno ad essa e le altre traiettorie dirette verso di essa o che le passano intorno.
3. Il presente Accordo non si applica ai materiali extraterrestri che raggiungono naturalmente la superficie terrestre.

AMBITO AMPIO

Articolo 2

Tutte le attività sulla Luna, compresa la sua esplorazione e utilizzazione, sono svolte conformemente al diritto internazionale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, tenendo conto della Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale il 24 ottobre 1970. Tali attività sono

OBIETTIVO

svolte nell'interesse del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, della promozione della cooperazione internazionale e della comprensione reciproca, e con il dovuto riguardo agli interessi corrispondenti di tutti gli altri Stati Parti.

Articolo 3

USO PACIFICO

1. La Luna è utilizzata da tutti gli Stati Parti esclusivamente a fini pacifici.
2. È vietata qualsiasi minaccia o uso della forza, nonché qualsiasi altro atto ostile o minaccia di atto ostile sulla Luna. È altresì vietato utilizzare la Luna per compiere atti di questo tipo o formulare minacce di questo tipo in relazione alla Terra, alla Luna, ai veicoli spaziali, al personale dei veicoli spaziali o agli oggetti spaziali di origine umana.
3. Gli Stati Parti non collocano in orbita intorno alla Luna, né su altre traiettorie dirette verso di essa o che le passano intorno, oggetti che trasportino armi nucleari o qualsiasi altro tipo di arma di distruzione di massa. È inoltre vietato collocare o utilizzare tali armi sulla Luna o al suo interno.
4. È vietato istituire sulla Luna basi, installazioni e fortificazioni militari, sperimentare qualsiasi tipo di arma e svolgere manovre militari. Non è vietato impiegare personale militare per ricerche scientifiche o per qualsiasi altro fine pacifico. Non è vietato neppure utilizzare attrezzature o impianti necessari all'esplorazione e all'utilizzazione pacifiche della Luna.

Articolo 4

1. L'esplorazione e l'utilizzazione della Luna sono appannaggio di tutta l'umanità e sono condotte a beneficio e nell'interesse di tutti i Paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico. Si tiene debitamente conto degli interessi delle generazioni presenti e future, nonché della necessità di promuovere livelli di vita più elevati e condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
2. In tutte le attività concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione della Luna, gli Stati Parti si ispirano ai principi di cooperazione e mutua assistenza. La cooperazione internazionale in attuazione del presente Accordo dovrebbe essere quanto più ampia possibile e può svolgersi su base multilaterale o bilaterale, oppure tramite organizzazioni intergovernative internazionali.

Articolo 5

INFORMAZIONE

1. Gli Stati Parti informano il Segretario generale delle Nazioni Unite, il pubblico e la comunità scientifica internazionale, nella misura massima possibile e praticabile, delle attività riguardanti l'esplorazione e l'utilizzazione della Luna. Per ogni missione lunare comunicano, non appena possibile dopo il lancio, informazioni sui tempi, gli obiettivi, i luoghi, i parametri orbitali e la durata della missione. Al suo completamento forniscono informazioni sui risultati, compresi quelli scientifici. Se una missione dura più di sessanta giorni, le informazioni sul suo svolgimento, compresi gli eventuali risultati scientifici, sono comunicate

periodicamente, ogni trenta giorni. Per le missioni di durata superiore a sei mesi, in seguito è necessario comunicare soltanto gli aggiornamenti significativi.

2. Se uno Stato Parte viene a conoscenza del fatto che un altro Stato Parte intende operare contemporaneamente nella stessa area della Luna, oppure nella stessa orbita o traiettoria intorno ad essa, informa tempestivamente l'altro Stato sui tempi e sui piani delle proprie operazioni.
3. Nello svolgere attività ai sensi del presente Accordo, gli Stati Parti informano tempestivamente il Segretario generale, il pubblico e la comunità scientifica internazionale di qualsiasi fenomeno scoperto nello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna, che possa mettere in pericolo la vita o la salute umana, nonché di qualsiasi indizio di vita organica.

Articolo 6

1. Tutti gli Stati Parti godono della libertà di svolgere ricerche scientifiche sulla Luna, senza discriminazioni di alcun tipo, su base di uguaglianza e conformemente al diritto internazionale.
2. Nello svolgere ricerche scientifiche e in attuazione delle disposizioni del presente Accordo, gli Stati Parti hanno il diritto di raccogliere sulla Luna campioni di sostanze minerali e di altro tipo e di asportarli. Tali campioni restano a disposizione degli Stati Parti che ne hanno disposto la raccolta e possono essere da essi utilizzati a fini scientifici. Gli Stati Parti tengono conto dell'opportunità di mettere una parte di tali campioni a disposizione degli altri Stati Parti interessati e della comunità scientifica internazionale per la ricerca scientifica. Nel corso delle ricerche, gli Stati Parti possono inoltre utilizzare sostanze minerali e di altro tipo presenti sulla Luna, in quantità adeguate al sostegno delle proprie missioni.
3. Gli Stati Parti riconoscono l'opportunità di scambiare personale scientifico e altro personale nell'ambito di spedizioni o installazioni sulla Luna, nella misura massima possibile e praticabile.

Articolo 7 SALVAGUARDIA AMBIENTE LUNA

1. Nell'esplorare e utilizzare la Luna, gli Stati Parti adottano misure volte a impedire che venga alterato l'equilibrio esistente del suo ambiente, sia introducendovi cambiamenti pregiudizievoli, sia contaminandolo in modo nocivo con l'introduzione di materie estranee all'ambiente, sia altrimenti. Gli Stati Parti adottano inoltre misure per evitare di danneggiare l'ambiente terrestre, anche attraverso l'introduzione di materie extraterrestri.
2. Gli Stati Parti informano il Segretario generale delle Nazioni Unite delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura massima possibile, lo informano in anticipo di ogni collocazione di materiali radioattivi sulla Luna e delle finalità di tale collocazione.
3. Gli Stati Parti segnalano agli altri Stati Parti e al Segretario generale le aree della Luna di particolare interesse scientifico, affinché si possa valutare, senza pregiudicare i diritti degli altri Stati Parti, la designazione di tali aree come riserve

scientifiche internazionali, soggette a misure di protezione speciali da concordare previa consultazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti possono svolgere le proprie attività di esplorazione e utilizzazione della Luna in qualsiasi punto della sua superficie o del suo sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
2. A tal fine, gli Stati Parti possono in particolare:

(a) far atterrare sulla Luna i propri oggetti spaziali e lanciarli dalla Luna;

(b) collocare in qualsiasi punto della superficie o del sottosuolo della Luna il proprio personale, veicoli spaziali, attrezzature, impianti, stazioni e installazioni.

Il personale, i veicoli spaziali, le attrezzature, gli impianti, le stazioni e le installazioni possono spostarsi liberamente, o essere trasferiti, sulla superficie o sotto la superficie lunare.

3. Le attività degli Stati Parti svolte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non devono interferire con quelle degli altri Stati Parti sulla Luna. Qualora possa verificarsi un'interferenza, gli Stati Parti interessati avviano consultazioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo.

Articolo 9

STAZIONI

1. Gli Stati Parti possono istituire sulla Luna stazioni con o senza equipaggio. Lo Stato Parte che istituisce una stazione utilizza soltanto l'area necessaria alle esigenze della stazione e informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite della sua ubicazione e delle sue finalità. In seguito, con cadenza annuale, informa il Segretario generale se la stazione è ancora in uso e se le sue finalità sono cambiate.
2. Le stazioni sono installate in modo da non ostacolare il libero accesso a tutte le aree della Luna da parte del personale, dei veicoli e delle attrezzature degli altri Stati Parti che svolgono attività sulla Luna conformemente al presente Accordo o all'articolo I del Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Articolo 10

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure praticabili per salvaguardare la vita e la salute delle persone sulla Luna. A tal fine, considerano qualsiasi persona sulla Luna come un astronauta ai sensi dell'articolo V del Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e come parte del

personale di un veicolo spaziale ai sensi dell'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il loro ritorno e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. Gli Stati Parti offrono rifugio, nelle proprie stazioni, installazioni, veicoli e altri impianti, alle persone che si trovino in pericolo sulla Luna.

Articolo 11

FOND.

1. La Luna e le sue risorse naturali costituiscono patrimonio comune dell'umanità. Tale principio trova espressione nelle disposizioni del presente Accordo e, in particolare, nel paragrafo 5 del presente articolo.
2. La Luna non può essere oggetto di appropriazione nazionale mediante rivendicazioni di sovranità, uso o occupazione, né in altro modo.
3. Né la superficie né il sottosuolo della Luna, né alcuna loro parte o le risorse naturali ivi presenti, possono diventare proprietà di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o non governativa internazionale, di un'organizzazione nazionale, di un ente non governativo o di una persona fisica.
4. La collocazione di personale, veicoli spaziali, attrezzature, impianti, stazioni e installazioni sulla superficie o nel sottosuolo della Luna, comprese le strutture a essa collegate, non conferisce alcun diritto di proprietà sulla superficie o sul sottosuolo lunare, né su alcuna area di essi. Le disposizioni precedenti non pregiudicano il regime internazionale di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Gli Stati Parti hanno il diritto di esplorare e utilizzare la Luna senza discriminazioni di alcun tipo, su base di uguaglianza e conformemente al diritto internazionale e alle disposizioni del presente Accordo.
6. Gli Stati Parti del presente Accordo si impegnano a istituire un regime internazionale, comprensivo di procedure appropriate, che disciplini lo sfruttamento delle risorse naturali della Luna quando tale sfruttamento stia per diventare concretamente realizzabile. La presente disposizione è attuata conformemente all'articolo 18 del presente Accordo.
7. Per agevolare l'istituzione del regime internazionale di cui al paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati Parti informano il Segretario generale delle Nazioni Unite, il pubblico e la comunità scientifica internazionale, nella misura massima possibile e praticabile, delle risorse naturali eventualmente scoperte sulla Luna.
8. Le principali finalità del regime internazionale da istituire comprendono:

(a) lo sviluppo ordinato e sicuro delle risorse naturali della Luna;

(b) la gestione razionale di tali risorse;

(c) l'ampliamento delle opportunità di utilizzo di tali risorse;

(d) un'equa condivisione, tra tutti gli Stati Parti, dei benefici derivanti da tali risorse, tenendo in particolare considerazione gli interessi e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, nonché gli sforzi dei Paesi che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, all'esplorazione della Luna.

ACCORDO ATTUATIVO???

PRIMI 3 COMMI

1) patrimonio comune umanità

2) non può formare oggetto di proprietà

installazioni non diritto di superficie

4 COMMA

esplorazione, uso e sfruttamento
senza disciminazioni:

CHE SIGNIFICA?

5, 6 e 7 c.

5

1) istituzione "regime internazionale e procedure necessarie"
QUANDO?
appena lo sfruttamento delle risorse "diventa concretamente possibile"

6

per agevolare l'impresa appena di scoprono risorse disponibili si informa
a) ONU
b) pubblico
c) comunità scientifica

7

obiettivi nuovo regime internazionale
a) sviluppo ordinato e sicuro
b) gestione razionale risorse
c) ampliamento possibilità utilizzo
d) equa condivisione risorse, tenuto conto in particolare esigenze paesi in via di sviluppo

RISORSE?

- SOLE MINERALI
- BASI
- ATTIVITÀ COMI?
- EQUA CONDIVISIONE?

8. Tutte le attività relative alle risorse naturali della Luna sono svolte in modo compatibile con le finalità indicate al paragrafo 7 del presente articolo e con le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti mantengono la giurisdizione e il controllo sul proprio personale, sui propri veicoli, sulle attrezzature, sugli impianti, sulle stazioni e sulle installazioni presenti sulla Luna. La proprietà dei veicoli spaziali, delle attrezzature, degli impianti, delle stazioni e delle installazioni non è pregiudicata dalla loro presenza sulla Luna.
2. I veicoli, le installazioni, le attrezzature o i loro componenti rinvenuti in luoghi diversi da quelli previsti sono trattati conformemente all'articolo 5 dell'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il loro ritorno e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
3. In caso di emergenza che comporti una minaccia per la vita umana, gli Stati Parti possono utilizzare sulla Luna le attrezzature, i veicoli, le installazioni, gli impianti o le provviste di altri Stati Parti. L'uso è notificato tempestivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite o allo Stato Parte interessato.

Articolo 13

Lo Stato Parte che venga a conoscenza dell'atterraggio di fortuna, forzato o comunque involontario sulla Luna di un oggetto spaziale, o di una sua parte, non lanciato da tale Stato, informa tempestivamente lo Stato Parte che ha effettuato il lancio e il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti del presente Accordo assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali sulla Luna, siano esse svolte da enti governativi o da soggetti non governativi, e garantiscono che tali attività siano conformi alle disposizioni del presente Accordo. Gli Stati Parti assicurano che i soggetti non governativi sottoposti alla loro giurisdizione svolgano attività sulla Luna soltanto sotto l'autorità e la supervisione continuativa dello Stato Parte competente.
2. Gli Stati Parti riconoscono che, a seguito dell'intensificarsi delle attività sulla Luna, potrebbero rendersi necessarie disposizioni dettagliate in materia di responsabilità per i danni causati sulla Luna, in aggiunta a quelle del Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali. Eventuali disposizioni di questo tipo saranno elaborate secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato Parte può verificare che le attività degli altri Stati Parti nell'esplorazione e nell'utilizzazione della Luna siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. A tal fine, tutti i veicoli spaziali, le attrezzature, gli impianti, le stazioni e le installazioni sulla Luna sono accessibili agli altri Stati Parti. Questi ultimi comunicano con ragionevole anticipo la visita prevista, affinché si possano svolgere consultazioni appropriate e adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza e a evitare interferenze con il normale funzionamento dell'impianto da visitare. Ai sensi del presente articolo, uno Stato Parte può agire per proprio conto, con l'assistenza totale o parziale di un altro Stato Parte oppure ricorrendo alle procedure internazionali appropriate nell'ambito delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.
2. Lo Stato Parte che abbia motivo di ritenere che un altro Stato Parte non stia adempiendo agli obblighi che gli incombono ai sensi del presente Accordo, oppure stia interferendo con i diritti che il primo Stato detiene in virtù dell'Accordo, può chiedere consultazioni con tale Stato Parte. Lo Stato Parte che riceve la richiesta avvia le consultazioni senza indugio. Ogni altro Stato Parte che ne faccia richiesta ha diritto di parteciparvi. Ciascuno Stato Parte che partecipa alle consultazioni cerca una soluzione della controversia accettabile per tutte le parti e tiene presenti i diritti e gli interessi di tutti gli Stati Parti. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è informato degli esiti delle consultazioni e trasmette le informazioni ricevute a tutti gli Stati Parti interessati.
3. Se le consultazioni non conducono a una soluzione reciprocamente accettabile che tenga debitamente conto dei diritti e degli interessi di tutti gli Stati Parti, le parti interessate adottano ogni misura necessaria per risolvere la controversia con altri mezzi pacifici di propria scelta, adeguati alle circostanze e alla natura della controversia. Se sorgono difficoltà nell'avviare le consultazioni, oppure se queste non conducono a una soluzione reciprocamente accettabile, qualsiasi Stato Parte può chiedere l'assistenza del Segretario generale per risolvere la controversia, senza dover ottenere il consenso di alcun altro Stato Parte interessato. Lo Stato Parte che non intrattenga relazioni diplomatiche con un altro Stato Parte interessato partecipa alle consultazioni, a sua scelta, direttamente, tramite un altro Stato Parte oppure tramite il Segretario generale in qualità di intermediario.

Articolo 16

Fatti salvi gli articoli da 17 a 21, i riferimenti agli Stati contenuti nel presente Accordo si intendono applicabili anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa internazionale che svolga attività spaziali, a condizione che l'organizzazione dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti dal presente Accordo e che la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sia parte del presente Accordo e del Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti. Gli Stati membri di una simile organizzazione che siano Parti del presente Accordo adottano tutte le misure appropriate affinché l'organizzazione rilasci una dichiarazione conforme a quanto precede.

Articolo 17

Qualsiasi Stato Parte del presente Accordo può proporre emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore per ciascuno Stato Parte che li accetta una volta approvati dalla maggioranza degli Stati Parti del presente Accordo; per ciascuno Stato Parte restante entrano in vigore alla data in cui esso li accetta.

Articolo 18

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, la questione della sua revisione è iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché si valuti, alla luce della sua applicazione fino a quel momento, se sia necessario modificarlo. Tuttavia, in qualsiasi momento dopo che l'Accordo sia in vigore da cinque anni, il Segretario generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario, convoca una conferenza degli Stati Parti per riesaminarlo, su richiesta di un terzo degli Stati Parti e con il consenso della maggioranza di essi. La conferenza di revisione esamina anche l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 11, sulla base del principio richiamato al paragrafo 1 di tale articolo e tenendo conto, in particolare, degli eventuali sviluppi tecnologici pertinenti.

Articolo 19

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. Qualsiasi Stato che non abbia firmato il presente Accordo prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può aderirvi in qualsiasi momento. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica.
4. Per ciascuno Stato che depositi il proprio strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, questo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento.
5. Il Segretario generale informa tempestivamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ogni firma, del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione al presente Accordo, della data della sua entrata in vigore e delle altre notifiche.

Articolo 20

Ciascuno Stato Parte può notificare il proprio recesso dal presente Accordo, per iscritto al Segretario generale delle Nazioni Unite, un anno dopo la sua entrata in vigore. Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

Articolo 21

L'originale del presente Accordo, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo, aperto alla firma a New York il diciottesimo giorno di dicembre dell'anno millenovecentosettantanove.

CONTESTO STORICO

- 4 ottobre 1957: Lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia
- 3 novembre 1957: Lancio dello Sputnik 2 con a bordo la cagnolina Laika, il primo essere vivente nello spazio.
- 1° ottobre 1958: Fondazione della NASA negli Stati Uniti.
- 12 aprile 1961: Jurij Gagarin diventa il primo uomo a volare nello spazio a bordo della Vostok 1.
- 16 giugno 1963: Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio con la missione Vostok 6.
- 18 marzo 1965: Il cosmonauta Aleksej Leonov compie la prima passeggiata spaziale della storia.
- 20 luglio 1969: Missione Apollo 11: Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi uomini a mettere piede sulla Luna.

26 agosto 1977: Lancio di SIRIO1, il primo satellite italiano per telecomunicazioni.